

I.R.I. (Imposta sul Reddito d'Impresa)

Art. 55-bis D.P.R. 917/1976

Commissione Imposte Dirette e
Reddito d'Impresa ODCEC Bari

IRI

PRESUPPOSTI

Relazione accompagnatoria alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017)

“uniformare il trattamento delle imprese individuali e società di persone, con le società di capitali, nonché di favorire la patrimonializzazione delle piccole imprese”.

IRI

Disciplina : art. 55-bis t.u.i.r.

Comma 1

Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore e/o soci ed è assoggettato a tassazione separata con aliquota (attualmente prevista nella misura 24%)

Ambito soggettivo: Art. 55-bis comma 1 D.P.R. 917/1986

SOGGETTI AMMESSI

- **Imprese individuali (anche familiari)**
- **S.N.C. / S.A.S. (anche tra professionisti)**
- **SRL trasparenti art. 116 comma 2-bis t.u.i.r.**

Ambito soggettivo: Art. 55-bis comma 1 D.P.R. 917/1986

SOGGETTI ESCLUSI

- **Altre forme societarie**
- **liberi professionisti**

Presupposto oggettivo:
Art. 55-bis comma 1 D.P.R. 917/1986

**DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA
IN REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA**

Decorrenza : Art. 55-bis D.P.R. 917/1986

a partire dal 01/01/2018 per esigenze di bilancio
dalla Legge di stabilità per il 2018 (inizialmente
previsto dal 01/01/2017 dalla legge di stabilità
2017)

IRI

Disciplina : art. 55-bis t.u.i.r.

Commi 1 / 2

Dal reddito d'impresa i.r.i. **sono ammesse in deduzione le** somme prelevate a carico dell'utile di esercizio e da riserve di utili formatesi in periodi di vigenza dell'opzione per la tassazione I.R.I., nonché le perdite maturate nei periodi di imposta di vigenza dell'applicazione i.r.i.

Ambito applicativo: Art. 55-bis comma 1 D.P.R. 917/1986

Base imponibile imposta sostitutiva:

Reddito d'impresa	meno
Prelievo di utili di esercizio e riserve di utili i.r.i.	meno
Perdite maturate in vigenza i.r.i.	

IRI

Disciplina : art. 55-bis t.u.i.r.

Comma 3

Le somme prelevate dall'utile di esercizio e riserve di utili formatesi in periodi di vigenza dell'opzione per la tassazione I.R.I., costituiscono reddito d'impresa e **concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e/o soci**

IRI

Opzione : art. 55-bis t.u.i.r.

Comma 4

l'opzione per l'applicazione del regime i.r.i. ha validità di **cinque periodi d'imposta**; è **rinnovabile** ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui e' riferita la dichiarazione

Ambito applicativo:

Art. 55-bis commi 1~3 D.P.R. 917/1986

Ipotesi 1

Contribuente con redditi di lavoro per € 35.000,00

Reddito impresa € 50.000,00

Soggetto INPS – IVS COMMERCianti

ESERCIZIO N		
Redditi di lavoro		€ 35.000,00
Inps IVS su reddito impresa (*)	24,64%	€ 12.320,00
Reddito netto		€ 23.510,00
Imposte sui redditi di lavoro e add.		€ 5.386,00
Reddito d'impresa		€ 50.000,00
Imposta sostitutiva	24%	€ 12.000,00
Totale imposte con opzione		€ 17.386,00

Ambito applicativo:

Art. 55-bis commi 1~3 D.P.R. 917/1986

Ipotesi 1

Contribuente con redditi di lavoro per	€ 35.000,00
Reddito impresa	€ 50.000,00

Soggetto INPS – IVS COMMERCianti

ESERCIZIO N - senza opzione		
Redditi totali senza opzione		€ 85.000,00
Inps IVS su reddito impresa	24,64%	€ 12.320,00
Reddito netto		€ 72.680,00
Totale imposte		€ 26.201,00

Totale imposte con opzione		€ 17.386,00
Totale imposte senza opzione		€ 26.201,00
Differenza imposte con/senza opzione		-€ 8.815,00

Ambito applicativo: Art. 55-bis commi 1~3 D.P.R. 917/1986

Considerazioni INPS IVS

PREVISIONI INPS: l'art. 1) comma 1) legge 02/08/1990 n. 233 prevede che “l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”

Ambito applicativo: Art. 55-bis comma 1 D.P.R. 917/1986

Comma 1) Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, **al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi**, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

Dal reddito d'impresa, **vengono dedotte le somme prelevate a carico dell'utile di esercizio** e delle riserve di utili nonché le perdite di esercizio in vigenza di opzione, queste ultime (perdite d'esercizio) senza limiti di tempo

Ambito applicativo:

Art. 55-bis commi 1~3 D.P.R. 917/1986

Ipotesi 2 – con prelievo

Contribuente con redditi di lavoro per € 35.000,00

Reddito impresa € 50.000,00

Utili prelevati € 10.000,00

Soggetto INPS – IVS COMMERCianti

ESERCIZIO N+1		
con opzione		
Redditi di lavoro		€ 35.000,00 -
Inps IVS su minimale		€ 3.700,00 +
Utili prelevati		€ 10.000,00 =
Reddito netto		€ 41.300,00
Imposte sul reddito		€ 12.643,00
Reddito d'impresa anno n+1		€ 50.000,00
prelievi di utili		-€ 10.000,00
Reddito netto d'impresa anno n+1		€ 40.000,00
Imposta sostitutiva	24%	€ 9.600,00
Totale imposte con opzione		€ 22.243,00

Ambito applicativo:

Art. 55-bis commi 1~3 D.P.R. 917/1986

Ipotesi 2 – con prelievo

Contribuente con redditi di lavoro per € 35.000,00

Reddito impresa € 50.000,00

Utili prelevati € 10.000,00

Soggetto INPS – IVS COMMERCianti

ESERCIZIO N+1		
senza opzione		
Redditi di lavoro		€ 35.000,00
Reddito d'impresa		€ 50.000,00
Redditi totali senza opzione		€ 85.000,00
Inps IVS su reddito impresa	24,64%	€ 12.320,00
Reddito netto		€ 72.680,00
Totale imposte senza opzione		€ 26.201,00

Totale imposte con opzione		€ 22.243,00
Totale imposte senza opzione		€ 26.201,00
Risparmio d'imposta		-€ 3.958,00

*(nel calcolo di convenienza non si è tenuto conto della minor INPS da versare)

Ambito applicativo:

Art. 55-bis commi 1~3 D.P.R. 917/1986

Si ricorda che il risparmio fiscale è provvisorio in quanto si applicherà la tassazione sostitutiva del sul reddito di esercizio prodotto e la tassazione ordinaria sugli utili successivamente prelevati; questi ultimi (utili prelevati) saranno comunque sottratti al reddito di esercizio su cui determinare l'imposta sostitutiva

Ambito applicativo: Art. 55-bis comma 2 D.P.R. 917/1986

Ipotesi di perdite di esercizio:

le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi senza limiti temporali.

Ambito applicativo:

Art. 55-bis commi 1~3 D.P.R. 917/1986

Ipotesi 3 – con prelievo e perdite pregr.

Contribuente con redditi di lavoro per	€ 35.000,00
Reddito impresa	€ 50.000,00
Utili prelevati	€ 10.000,00
Perdite pregresse	€ 15.000,00
Soggetto INPS – IVS COMMERCianti	

ESERCIZIO N+1		
con opzione		
Redditi di lavoro		€ 35.000,00 -
Inps IVS fissi		€ 3.700,00 +
Utili prelevati		€ 10.000,00 =
Reddito netto		€ 41.300,00
Imposte sul reddito		€ 12.643,00
Reddito d'impresa anno n+1		€ 50.000,00
perdite d'impresa (anno n)		-€ 15.000,00
prelievi di utili		-€ 10.000,00
Reddito netto d'impresa anno n+1		€ 25.000,00
Imposta sostitutiva	24%	€ 6.000,00
Totale imposte con opzione		€ 18.643,00

Ambito applicativo:

Art. 55-bis commi 1~3 D.P.R. 917/1986

Ipotesi 3 – con prelievo e perdite pregr.

Contribuente con redditi di lavoro per	€ 35.000,00
Reddito impresa	€ 50.000,00
Utile prelevati	€ 10.000,00
Perdite pregresse	€ 15.000,00
Soggetto INPS – IVS COMMERCianti	

ESERCIZIO N+1		
senza opzione		
Redditi di lavoro		€ 35.000,00
Reddito d'impresa netto perdite		€ 35.000,00
Redditi totali senza opzione		€ 70.000,00
Inps IVS fissi		€ 3.700,00
Reddito netto		€ 66.300,00
Totale imposte senza opzione		€ 23.424,00
Risparmio d'imposta		-€ 4.781,00
Totale imposte con opzione		€ 18.643,00
Totale imposte senza opzione		€ 23.424,00
Risparmio d'imposta		-€ 4.781,00

Ambito applicativo: Art. 55-bis commi 1~3 D.P.R. 917/1986

Il risparmio fiscale inoltre è incrementato per effetto della sterilizzazione dei costi indeducibili attesa la concorrenza dell'utile prelevato comprensivo anche della quota di componenti indeducibili, sia al reddito complessivo che come base imponibile INPS

Ambito applicativo: Art. 55-bis comma 2 D.P.R. 917/1986

Ipotesi di perdite di esercizio:

- a.1) Perdite di esercizio generatesi in vigenza di opzione;
- a.2) Perdite di esercizio generatesi in vigenza di opzione al termine del periodo di opzione;
- b) Perdite di esercizio (fiscali) generatesi in esercizi precedenti a quello di opzione (art. 8 comma 3 t.u.i.r.);
- c) Perdite di esercizio (civilistiche) generatesi in esercizi precedenti a quello di opzione;

Ambito applicativo:

Art. 55-bis comma 2 D.P.R. 917/1986

a.1) Perdite di periodo in vigenza d'opzione

Ipotesi 3 : (Anno n+4)

Contribuente con redditi di lavoro per		€	35.000,00
Perdite di periodo precedente	€	15.000,00	
Reddito d'impresa esercizio corrente	€	20.000,00	

Le perdite generatesi in vigenza dell'opzione, sono computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza limiti temporali

ESERCIZIO N+4			
Redditi di lavoro			€ 35.000,00
Perdite esercizio precedente		-€ 15.000,00	
Reddito impresa esercizio corrente		€ 20.000,00	
Differenza reddito impresa		€ 5.000,00	
Imposta sostitutiva su differenza	24,00%	€ 1.200,00	

Ambito applicativo:

Art. 55-bis comma 2 D.P.R. 917/1986

a.2) Perdite di periodo in vigenza d'opzione in caso di fuoriuscita dal regime al termine dei 5 anni

Ipotesi 4 : (Anno n+5 : Fuoriuscita dal regime)

Contribuente con redditi di lavoro per	€	35.000,00
Perdite di periodo	€	15.000,00

Le perdite generate in vigenza dell'opzione e non utilizzate nel medesimo periodo, sono computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto **considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse**

Ambito applicativo:

Art. 8 comma 3 2 D.P.R. 917/1986

b) Perdite fiscali generate in periodi d'imposta ante opzione

Le perdite generate in periodi precedenti a quelli di vigenza dell'opzione, continuano ad essere disciplinate dall'art. 8 comma 3 T.U.I.R. e quindi computate in diminuzione del reddito d'impresa avente stessa natura (ordinaria e non sostitutiva) dell'imprenditore con il limite temporale di utilizzo di 5 anni. (Imprenditore con altre partecipazioni in società di persone e/o srl trasparenti e/o reddito d'impresa derivante dai prelievi di utili /riserve in vigenza di opzione i.r.i.)

Ambito applicativo:

Art. 55-bis comma 2 D.P.R. 917/1986

c) Perdite di esercizio civilistiche generate in periodi antecedenti a quello di opzione

Le perdite civilistiche generatesi in periodi antecedenti a quello di opzione, ridurranno l'ammontare dell'utile di esercizio prelevabile dei periodi d'imposta di vigenza dell'opzione con riduzione del plafond di utili il cui prelievo concorrerà alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

ESERCIZIO N+4			
Perdite civilistiche ante opzione			-€ 15.000,00
Reddito impresa esercizio corrente		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Residuo utili da prelevare (tassazione su reddito complessivo del contribuente)			€ 5.000,00
Imposta sostitutiva su esercizio corrente (base imponibile € 20.000)	24,00%	€ 4.800,00	

Ambito applicativo:

Art. 55-bis comma 6 D.P.R. 917/1986

Riserve di utili ante opzione

Irrilevanza – Clausola di salvaguardia

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo;

le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta (precedenti).

Ambito applicativo: Art. 55-bis comma 6 D.P.R. 917/1986

Riserve di utili ante opzione irrilevanza

Il prelievo di riserve di utili formatesi in periodi antecedenti a quello di opzione non producono effetti reddituali.

Le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta (precedenti).

Prestare la massima attenzione alla presenza di ingenti riserve di utili ante opzione in quanto non consentirebbero (in assenza di altri redditi) l'utilizzo di oneri deducibili e/o detraibili

E' opportuno quindi adottare un sistema contabile tale da far si che si individuino agevolmente le riserve di utili generatesi in periodi ante opzione, con le riserve di utili agevolate che, qualora prelevate, costituiranno costi di esercizio in vigenza di opzione e reddito in capo al socio e/o imprenditore

Fuoriuscita dal regime

Art. 55-bis comma 6-bis D.P.R. 917/1986

Si fuoriesce dal regime previsto dall'art. 55-bis D.P.R. 917/1986, per **cessazione dell'attività** ovvero **termine dei 5 anni di opzione (salvo rinnovo)**; in tal caso le somme prelevate a carico delle riserve di utili formatesi in periodi di vigenza dell'opzione, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, è altresì riconosciuto all'imprenditore un credito d'imposta pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo

Fuoriuscita per cessazione		
Redditi di lavoro		€ 35.000,00
Riserve di utili ante opzione (tax free)		€ 150.000,00
INPS IVS fissi		€ 3.700,00
Riserve di utili in vigenza d'opzione		€ 250.000,00
Credito imposta	24,00%	€ 60.000,00
Reddito anno n+5		€ 281.300,00
Totale imposte		€ 131.954,00
Credito Imposta		-€ 60.000,00
Imposta da versare		€ 71.954,00

Fuoriuscita dal regime

Art. 55-bis comma 6-bis D.P.R. 917/1986

In caso di fuoriuscita dal regime previsto dall'art. 55-bis D.P.R. 917/1986, per **cessazione dell'attività** ovvero **termine dei 5 anni di opzione (salvo rinnovo)**, è interessante valutare alcune ipotesi in cui gli utili prodotti in vigenza dell'opzione, si sono ridotti a seguito di ripiano perdite rivenienti da esercizi ante opzione.

Il comma prevede quanto segue:

6-bis In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo.

Fuoriuscita dal regime

Art. 55-bis comma 6-bis D.P.R. 917/1986

Caso di fuoriuscita dal regime previsto dall'art. 55-bis D.P.R. 917/1986, per **cessazione dell'attività**:

Le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore;

Ai medesimi soggetti e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo (su quale importo ?) → sulla quota di riserve pregresse prelevate che concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore

Ipotesi di convenienza

Cessione di ramo d'azienda

In caso di cessione di ramo d'azienda con emersione di plusvalenze importanti, l'opzione consentirebbe una tassazione sospesa al 24% su dette plusvalenze qualora l'imprenditore non intendesse prelevare gli utili formati con la cessione del ramo d'azienda, ma bensì reinvestire il provento della vendita in immobilizzazioni a lungo termine (acquisto di beni immobili e/o impianti) ovvero incrementare significativamente il magazzino per investimenti di lungo periodo.

Ipotesi di convenienza

Piccola trasparenza art. 116

Caso di srl trasparenti in cui i soci abbiano coniugato la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali e la tassazione propria delle società di persone, in tal caso è possibile ridurre il carico fiscale in caso di ridotte distribuzioni di utili

Ipotesi di convenienza imprese edili

Caso di imprese edili con esercizi in perdita nei periodi di costruzione dei fabbricati e periodi in preponderante utile in caso di vendita degli immobili realizzati.

FINE